



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone dei signori

dott. ELEONORA DE MARCO Presidente
dott. ERNESTINO BRUSCHETTA Giudice
dott. ADRIANA GHERARDI Giudice rel.-est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.7694/2006 R.G.

avente ad OGGETTO: nullità o annullamento contratto

promossa da

M. [REDACTED]

attore

Avv. [REDACTED]

contro

BANCA POPOLARE DELL'EMIGLIA ROMAGNA soc. coop.

convenuta

avv. Sido Bonfatti

Conclusioni

Per l'attore

SENTENZA	
Nr.	30
in data	10-1-08
Nr. Cron.	280
Nr. Rep.	10042

“voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

previa dichiarazione di nullità e/o annullamento del contratto di investimento in data 9/1/2001 di obbligazioni Cirio 8% 12/05 EUR per il valore nominale di € 4000,00 perché la compravendita è intervenuta prima della emissione del titolo e/o per i motivi tutti dedotti in premessa, condannare la Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modena via San Carlo 8/20 alla restituzione della somma versata di € 4231,48 o in subordine al risarcimento dei danni tutti causati quantificati nell’importo investito di € 4231,48, oltre in entrambi i casi le spese di custodia titoli sostenute e da sostenere oltre interessi legali dalla conclusione del contratto al saldo effettivo, ovvero in entrambi i casi nella maggiore o minore somma come emergente in corso di causa anche dedotta la cedola di € 253,00 e con restituzione del titolo oltre interessi legali dalla conclusione del contratto al saldo.

 In via subordinata, previa dichiarazione di inadempimento dell’istituto bancario per i motivi tutti esposti in premessa al contratto di investimento in data 9/1/2001 di obbligazioni Cirio 8% 12/05 EUR per il valore nominale di € 4000,00 e/o di risoluzione condannare la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modena via San Carlo 8/20 alla restituzione della somma versata di € 4321,48 oltre in entrambi i casi spese di custodia titoli sostenute e da sostenere e interessi legali dalla conclusione del contratto al saldo effettivo, ovvero in entrambi i casi nella maggiore o minore somma come emergente in corso di causa anche dedotta la cedola di € 253,00 e con restituzione del titolo oltre interessi legali dalla conclusione del contratto al saldo effettivo.

Con ogni conseguente provvedimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Per la convenuta:

“Nel merito in via principale:



dichiararsi l'infondatezza delle domande di declaratoria di nullità o annullabilità del contratto di vendita dei titoli Cirio da parte della BPER al sig M ██████████, nonché di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'attore;

dichiararsi conseguentemente l'infondatezza di ogni domanda di condanna della Banca convenuta a restituire all'attore l'importo versato per l'acquisto dei titoli Cirio o a corrispondergli un importo equivalente ad altro titolo, ivi compreso il risarcimento dell'asserito danno, nonché della domanda di restituzione degli importi corrisposti a titolo di spese di custodia titoli.

Nel merito in via subordinata

Nella denegata ipotesi di condanna della Banca a restituire il prezzo conseguito per la vendita dei titoli Cirio o qualsiasi altra somma all'attore:

dichiararsi obbligato l'attore a restituire alla Banca convenuta i titoli Cirio oggetto del contratto di acquisto per cui è causa o quelli nei quali detti titoli fossero stati comunque convertiti;

dichiararsi ridotto il danno teoricamente risarcibile all'attore dagli importi da questi incassati, a qualsiasi titolo, in conseguenza del possesso dei titoli Cirio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Il sig. Roberto Marchi conveniva in giudizio, con atto di citazione, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (di seguito solo la Banca o la BPER), davanti all'intestato Tribunale, per sentire dichiarare la nullità, annullabilità degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio; in subordine era richiesta la condanna della Banca al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la Banca eccependo, in via pregiudiziale, come, trattandosi di materia riservata alla trattazione mediante rito societario, introdotta con atto di citazione notificato mediante rito ordinario, dovesse essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, previa ordinanza di mutamento del rito; nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande. Il GU disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ed il mutamento del rito. La causa proseguiva quindi con rito societario. Dopo rituale scambio di



memorie di replica e contro-replica, parte attrice depositava istanza di fissazione di udienza. Il Presidente nominava il giudice relatore, il quale pronunciava decreto ex art. 12 dlgs 5/2003, non ammettendo le prove richieste.

All'udienza collegiale le parti illustravano le rispettive conclusioni.

Terminata la discussione il Collegio si riservava la decisione con deposito entro trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dal giudice relatore circa l'irrelevanza ai fini della decisione delle prove richieste dalle parti.

Nel merito

Il Collegio ritiene che debba ritenersi valido l'acquisto di titoli, nella fattispecie obbligazionari, nel cd grey market, nulla ostando - anche nel caso in esame - alla vendita di cosa futura.

Si ritiene che le norme di cui al TUF ed al regolamento Consob attuativo del TUF, in quanto volte alla tutela del risparmio, bene costituzionalmente garantito dall'art. 47 della Costituzione, debbano considerarsi imperative, con la conseguente comminatoria della sanzione della nullità per i contratti conclusi in violazione delle stesse.

Fatta tale doverosa premessa occorre esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata violazione di alcuna di dette norme:

L'attore ha costituito un deposito titoli presso la Banca, sono stati fatti sottoscrivere i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, non sono state fornite indicazioni sulla situazione finanziaria (doc. 1 fascicolo convenuta), documentazione non contestata da controparte in relazione alla sua autenticità , con ciò rispettando la normativa del tuf artt. 21 e 23;

In relazione poi allo specifico ordine di acquisto per cui è causa, dal documento 2 di parte convenuta - non contestato nella sua autenticità - risulta effettuata l'informativa sul rischio specifico dell'operazione rispetto al profilo di rischio, nonché la menzione che l'operazione era eseguita in

contropartita diretta, pertanto nessuna violazione dell'obbligo di informazione appare essersi verificata.

Non è inoltre emersa l'esistenza di un conflitto di interessi della Banca in quanto quest'ultima non risulta avere esposizioni nei confronti del gruppo Cirio, né ha partecipato al collocamento dei bond Cirio.

Alla data dell'acquisto del titolo non si ritiene inoltre che fossero conosciute o conoscibili da parte della Banca le circostanze che successivamente hanno portato al default del titolo.

Nessun altro profilo di responsabilità si è delineato in capo alla Banca convenuta, pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate e la stessa condannata al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

rigetta tutte le domande di parte attrice;

condanna M. [REDACTED] al pagamento nei confronti della BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA società cooperativa, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2500,00.

Modena, 14/12/2007

Il Giudice rel. - Est.

Adriana Gherardi

Il Presidente

Eleonora De Marco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ... 3/1/2008 ...
IL CANCELLIERE/IL REGISTAR
Maria Letizia Spampinato

